



# **Comune di Monteleone di Spoleto**

**Provincia di Perugia**

Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)

Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422

e-mail: [comune.monteleonedispoieto@postacert.umbria.it](mailto:comune.monteleonedispoieto@postacert.umbria.it)

*ORDINANZA N. 748 DEL 20/04/2020*

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' PER SABATO 25, DOMENICA 26 APRILE, VENERDÌ 1 MAGGIO E TUTTE LE DOMENICHE A SEGUIRE SINO A MARTEDÌ 2 GIUGNO COMPRESO.**

## **IL SINDACO**

**VISTI** gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art.32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "primi interventi urgenti di Protezione Civile in 2 relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

## **PRESO ATTO**

- i DPCM del 23 febbraio 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, Letto il DPCM del 22 marzo 2020 che così recita "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1";
- Il DPCM del 10 aprile 2020 che proroga fino al 03 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

**VISTA** l'Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 19 del 20/04/2020 che reca "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività commerciali nelle giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020";

**TENUTO CONTO** che, vista la peculiarità delle giornate di festa, l'apertura degli esercizi commerciali per l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità potrebbero indurre a spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili assembramenti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover estendere la chiusura in argomento a tutte le giornate festive sino al 2 giugno compreso, poiché ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustifica l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

### **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, LA CHIUSURA nelle giornate di SABATO 25, DOMENICA 26 APRILE, VENERDÌ 1 MAGGIO E TUTTE LE DOMENICHE A SEGUIRE SINO A MARTEDÌ 2 GIUGNO COMPRESO di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità ricadenti sul territorio comunale, fatta salva la farmacia e le edicole.

### **DISPONE**

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene trasmessa alle funzioni di supporto e:

Alla Prefettura di Perugia;  
Alla Questura di Perugia;  
Alla Stazione dei Carabinieri di Monteleone di Spoleto;  
Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Monteleone di Spoleto;  
Alla Polizia Locale;  
Alla Regione Umbria - Sala operativa di Protezione Civile;  
Alla Usl Umbria 2;  
Alla Confcommercio.

### **COMUNICA**

- che l'inosservanza alla presente ordinanza costituisce violazione amm.va - con applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi del D.Lgs 114/98 modificato dal D.lgs 59/10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, 20/04/2020



**IL SINDACO**

Dott.ssa Marisa Angelini